

R.G. TRIB. FED. n. 2/2021 Proc. P.A. n. 63/2020

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta - Presidente

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente

Avv. Simone Colla - Componente Relatore

Per decidere in ordine al deferimento a carico dei Sigg.ri:

- Luca Minorini
- Valentina Cagnazzo
- ASD Centro Ippico "Sanmartino", in persona del legale rappresentate *pro tempore*, Sig. Vincenzo Santoro.

PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione del 24 febbraio 2021, la Procura Federale deferiva avanti a questo Tribunale i Sigg. Luca Minorini (tessera FISE n. 007241/B) e Valentina Cagnazzo (tessera FISE n. 009038/B), nonché l'ASD Centro Ippico "Sanmartino" di Gallarate (cod. 3492487), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* per rispondere delle seguenti violazioni:
 - a) quanto ai Sigg. Minorini e Cagnazzo:
 - 1) Art. 1, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia Federale FISE (d'ora in avanti per brevità anche "RGF") il quale prevede che "costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserat?';
 - 2) Art. 13, comma 1 RGF, a norma del quale "chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte sarà sottoposto ad ulteriori provvedimenti disciplinari, conseguenti a tale nuova violazione".



b) Quanto alla ASD C.I. "Sanmartino":

- 1) Art. 1, comma 1, secondo capoverso RGF, il quale prevede che "costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati';
- 2) Art. 5, comma 1, dello Statuto Federale FISE, a norma del quale "gli affiliati sono tenuti a osservare e far osservare ai propri iscritti, tesserati FISE, lo Statuto e i Regolamenti della FISE, i Principi emanati dal CONI, il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della Federazione adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali"
- In particolare, il procedimento prendeva avvio da una segnalazione dell'8 settembre 2020 con la quale il Presidente Federale portava all'attenzione della Procura Federale le condotte dei Sigg. Luca Minorini e Valentina Cagnazzo poste in essere presso l'ASD C.I. "Sanmartino" di Gallarate. A detta del segnalante, i Sigg. Luca Minorini e Valentina Cagnazzo avrebbero partecipato all'attività sociale e sportiva del C.I. Sanmartino, contravvenendo alla decisione già resa dal Tribunale Federale FISE il 29 luglio 2020 che aveva condannato il Sig. Minorini alla sospensione dall'attività agonistica per tre anni, nonché alla sospensione per identico periodo anche da ogni carica ed incarico federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico operatore tecnico, ufficiale di gara. La stessa decisione aveva irrogato analoghe sanzioni anche alla Sig.ra Valentina Cagnazzo per il periodo di due anni.
- Nella ricostruzione della Procura Federale i Sigg. Minorini e Cagnazzo avrebbero quindi tentato di aggirare la condanna loro irrogata nel luglio 2020 mediante l'artificio del loro trasferimento dal C.I. Seprio alla ASD Sanmartino (affiliata sia alla FISE che alla SEF Italia) unitamente ad un cospicuo numero di loro allievi, ai quali avrebbero continuato ad impartire lezioni di equitazione nel nuovo sodalizio, occupandosi anche della gestione della scuola di equitazione.
- Il Presidente del Tribunale Federale disponeva procedersi ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) L. 27/20, in camera di consiglio non partecipata, ritenendo sufficiente l'acquisizione di una dichiarazione autografa dei Deferiti; fissava a tale scopo l'udienza non partecipata del 29 marzo 2021; nei termini indicati i Sigg. Minorini e Cagnazzo depositavano dichiarazione autografa congiunta; altra dichiarazione veniva prodotta in giudizio anche dalla ASD C.I. Sanmartino.



- Tutti i Deferiti, con il patrocinio dell'Avv. Roberto Grittini, depositavano altresì memoria difensiva del 26 marzo 2021. In essa, ribadivano anzitutto quanto già esposto alla Procura Federale, ossia che i Sigg.ri Minori e Cagnazzo svolgevano le proprie attività per la sola SEF Italia, godendo l'ASD C.I. "Sanmartino" di doppia affiliazione con la FISE e la SEF Italia, condizione tale per cui all'intera collettività degli associati del medesimo Centro Ippico erano state rilasciate doppie patenti. Pertanto, a detta dei Deferiti nessun dictum giudiziale era stato violato dai Sigg. Minorini e Cagnazzo.
- La difesa rilevava inoltre, in punto di legittimità della doppia affiliazione del Centro Ippico, che questa poggiava su quanto stabilito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che, intervenendo in subiecta materia aveva già limitato l'esclusiva FISE alle sole discipline olimpiche CSIO/FEI svolte in forma agonistica, al fine di consentire ad ogni altra associazione di settore di poter praticare a livello amatoriale le medesime discipline (ossia salto a ostacoli, concorso completo, dressage, endurance, attacchi, volteggio, reining, paralimpica, horseball, polo) e, più in generale, consentire a tutte le organizzazioni sportive diverse dalla FISE di praticare senza limitazioni ogni altra disciplina non olimpica in cui si articolano gli sport equestri. Pertanto, nella impostazione difensiva, comminare un'ulteriore sanzione ai Sigg. Minorini e Cagnazzo nonché all'ASD C.I. Sanmartino avrebbe significato svuotare di contenuto i provvedimenti dell'AGCM che hanno invece il precipuo scopo di consentire agli operatori concorrenti della FISE (tra i quali anche Enti di Promozione Sportiva) tutte le attività aventi carattere amatoriale, nelle quali rientravano quelle svolte per la SEF Italia dai Sigg. Minorini e Cagnazzo presso l'ASD C.I. Sanmartino.
- Per le medesime ragioni la Difesa, sostenendo che nulla poteva essere imputato all'ASD C.I. Sanmartino, essendosi questa limitata a consentire il lavoro dei Sigg. Minorini e Cagnazzo, sorvegliando che gli stessi si muovessero solo nell'ambito dei circuiti ad essi consentiti, concludeva chiedendo il rigetto di ogni addebito siccome infondato in fatto ed in diritto.
- Per sua parte, la Procura Federale depositava note di trattazione del 27 marzo 2021, in cui affermava che le condotte oggetto di contestazione non erano riferite al regime di doppia affiliazione, bensì all'uso improprio di tale condizione al fine di violare il *dictum* della decisione del Tribunale Federale FISE del 29 luglio 2020 (R.G. n. 2/20), essendo emerso che presso le strutture del C.I. Sanmartino i Sigg. Minorini e Cagnazzo avessero impartito ai propri allievi lezioni di salto ostacoli aventi altezza



superiore ai 70 cm, con conseguente qualificazione agonistica di tale attività, ai sensi del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre della FISE.

- Per quanto sopra, la Procura Federale concludeva chiedendo l'applicazione nei confronti dei Sigg. Minorini e Cagnazzo della sanzione disciplinare della sospensione per novanta giorni ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) ed f) RGF, nonché l'ammenda nella misura di Euro 500 ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) RGF, ovvero ogni altra sanzione ritenuta congrua, nonché l'applicazione nei confronti dell'ASD C.I. Sanmartino della sanzione disciplinare della sospensione per sessanta giorni ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) RGF, nonché l'ammenda nella misura di Euro 1.500 ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) RGF, ovvero ogni altra sanzione ritenuta congrua.

Le condotte oggetto di deferimento devono ritenersi sussistenti per quanto segue.

Va anzitutto ritenuto pacifico, perché dichiarato dagli stessi Deferiti, il fatto che presso il Centro Ippico "Sanmartino" siano state rilasciate all'intera collettività degli associati doppie "patenti" (FISE e SEF Italia), condizione che per quanto di loro spettanza hanno confermato anche i minori ****** e ****** che, sentiti sia dalla Procura Federale che dalla Difesa hanno dichiarato di detenere presso il C.I. Sanmartino doppio tesseramento (FISE e SEF Italia) mentre nel circolo di provenienza (C.I. Seprio) ove erano già seguiti dai Sigg. Minorini e Cagnazzo essi erano tesserati esclusivamente con la FISE.



Ciò detto, si tratta a questo punto di qualificare più compiutamente l'attività di salto ostacoli realizzata dagli allievi del C.I. Sanmartino sotto la supervisione dei Sigg. Minorini e Cagnazzo.

In effetti, come rilevato anche dalla difesa dei Deferiti, a seguito di ripetuti interventi dell'AGCM a partire dal 2011, l'esclusiva della FISE è limitata alle sole discipline olimpiche CIO/FEI svolte in forma agonistica. Proprio a seguito di tali interventi dell'Autorità Garante, la FISE ha emanato il "Regolamento Tecnico dell'attività sportiva agonistica equestre", al cui interno si individuano i parametri tecnici tramite i quali l'attività equestre viene qualificata come sportiva-agonistica.

Limitando la disamina - per quanto qui interessa - alla disciplina del salto ad ostacoli, l'art. 8 del Regolamento in discorso definisce attività sportiva agonistica equestre - dunque riservata alla FISE - un "percorso di un minimo di 8 ostacoli con un tempo di esecuzione e con salti di altezza superiore ai 70 cm per i cavalli e di 60 cm per i pony". Il Regolamento in questione non circoscrive il carattere agonistico delle attività alle sole manifestazioni sportive, ed anche facendo ricorso agli ordinari criteri ermeneutici si deve ritenere che anche le attività preparatorie realizzate al di fuori delle manifestazioni organizzate possano integrare, ricorrendone le condizioni, attività sportiva agonistica.

Nel caso di specie, tutte le persone informate hanno dichiarato che sotto la guida dei Sigg. Minorini e Cagnazzo gli allievi del C.I. Sanmartino affrontavano percorsi con ostacoli di altezza ben superiore ai 70 cm, e dunque sicuramente rientranti nel perimetro delle attività sportive agonistiche sulle quali vige la riserva di competenza della FISE, a nulla valendo l'opposta asserzione dei Deferiti, secondo i quali si trattava di attività realizzate sotto l'egida della SEF Italia visto che a quest'ultima - come chiarito anche dalle pronunce dell'Autorità Garante - non è consentito realizzarle.

In altre parole, la diversa tesi prospettata dalla difesa dei Deferiti secondo cui nel periodo di loro sospensione dalla FISE i Sigg. Minorini e Cagnazzo avrebbero svolto attività esclusivamente per SEF Italia non può essere accolta perché, stante la doppia affiliazione di tutti gli associati del C.I.



Sanmartino, le attività realizzate sotto l'egida di SEF Italia ovvero di FISE possono essere individuate solo sulla base delle diverse aree di competenza delle rispettive organizzazioni. Nel caso di specie non v'è dubbio che il salto di ostacoli superiori ai 70 cm sia prerogativa esclusiva della FISE in quanto attività a carattere sportivo-agonistico nel senso sopra esposto. Nei suddetti termini le condotte dei Sigg. Minorini e Cagnazzo integrano la fattispecie della *inosservanza delle sanzioni*, per come rubricata all'art. 13 comma 1 RGF.

Allo stesso modo e per le medesime ragioni, non è revocabile in dubbio neppure la responsabilità dell'ASD C.I. Sanmartino, la quale avendo ammesso di essere perfettamente consapevole delle sanzioni irrogate ai Sigg. Minorini e Cagnazzo a seguito della Decisione del Tribunale Federale FISE del 29 luglio 2020, è incorsa nella violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, secondo capoverso RGF nonché dell'art. 5 comma 1 dello Statuto FISE, nella parte in cui impone agli affiliati di osservare e far osservare ai propri iscritti tesserati FISE le deliberazioni e le decisioni degli Organi della Federazione nelle rispettive sfere di competenza (nel caso di specie il dictum del Tribunale Federale reso con la Decisione del 29 luglio 2020 nel procedimento n. 2/20 R.G.).

In considerazione della gravità degli illeciti e degli effetti della condotta degli Incolpati, questo Tribunale ritiene quindi doversi applicare ai Sigg. Luca Minorini e Valentina Cagnazzo, anche in ragione della ricorrenza della recidiva ai sensi dell'art. 14 RGF e conseguente inasprimento della pena, la sanzione della sospensione per giorni 120 (centoventi) dall'attività agonistica, nonché della sospensione per identico periodo anche da ogni carica ed incarico federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico operatore tecnico, ufficiale di gara, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) ed f) RGF, oltre all'ammenda nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. c) RGF. Nei confronti della ASD Centro Ippico "Sanmartino" ritenuto il minor grado di intensità del dolo, si ritiene invece congrua la sanzione della sospensione per n. 60 (sessanta) giorni ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) RGF, oltre all'ammenda nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) RGF.

Federazione Italiana Sport Equestri

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, comma 1, secondo capoverso RGF, 13,

comma 1 RGF e 14 RGF

APPLICA

nei confronti dei Sigg.ri Luca Minorini e Valentina Cagnazzo la sanzione della sospensione per giorni

120 (centoventi) dall'attività agonistica, nonché la sospensione per identico periodo anche da ogni

carica ed incarico federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico operatore tecnico, ufficiale di gara,

ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) ed f) RGF, oltre all'ammenda nella misura di euro 1.000,00

(mille/00) ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) RGF.

Visti altresì gli artt. 1, comma 1, secondo capoverso RGF e 5, comma 1, dello Statuto Federale FISE

APPLICA

nei confronti della ASD Centro Ippico "Sanmartino", nella persona del Presidente e rappresentante

legale p.t., la sanzione della sospensione della affiliazione per 60 (sessanta) giorni ai sensi dell'art. 6,

comma 1, lett. e) RGF, oltre all'ammenda nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ai sensi

dell'art. 6, comma 1, lett. c) RGF.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio

del Procuratore Federale ed agli Incolpati, curandone l'immediata esecuzione e la pubblicazione sul

sito istituzionale della Federazione omettendo tutti i nomi dei soggetti diversi dagli Incolpati.

Così deciso il giorno 20 maggio 2021

Presidente: f.to Avv. Valentina Mazzotta

Componente: f.to Avv. Pierfrancesco Viti

Componente Relatore: f.to Avv. Simone Colla

7